

NOVITA' PREVIDENZIALI

L'aggiornamento appena rilasciato implementa le principali novità in materia di pensioni contenute nell'appena approvato decreto legge.

Le principali novità riguardano:

Pensione Quota 100 – misura sperimentale in vigore per il triennio 2019-2021 che prevede l'uscita anticipata al raggiungimento di Quota 100: **62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva**. Prevista una finestra mobile di posticipo di **3 mesi** (6 mesi per i dipendenti del pubblico impiego).

Blocco dell'incremento per la speranza di vita sulle pensioni anticipate e decorrenza con finestre trimestrali – misura sperimentale in vigore per gli anni 2019-2026 che blocca l'incremento per la speranza di vita per le pensioni anticipate con il solo requisito contributivo, il quale rimane fisso a **42 (41 per le donne) anni e 10 mesi di anzianità contributiva**. Prevista una finestra mobile di posticipo di **3 mesi**.

Opzione Donna – l'estensione del **ricalcolo contributivo** per le donne nate **entro il 31 dicembre 1960 se lavoratrici dipendenti, entro il 31 dicembre 1959 se autonome** e che abbiano maturato **35 di anzianità contributiva**. Rimane in vigore l'applicazione delle finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome.

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO

Pensione Quota 100

In **via sperimentale**, per il **triennio 2019-2020-2021**, gli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall'INPS, compresa la Gestione Separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata "**Pensione quota 100**" al raggiungimento di un'**età anagrafica di almeno 62 anni** e di un'**anzianità contributiva minima di 38 anni**. Al fine di raggiungere l'anzianità contributiva richiesta di 38 anni è possibile cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle stesse gestioni INPS per cui è possibile avvalersi di tale facoltà.

Lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi

I lavoratori dipendenti del settore privato e gli autonomi, sia uomini che donne, che hanno maturato **entro il 31 dicembre 2018** i requisiti per l'accesso alla pensione quota 100 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico al **1° aprile 2019**. Per chi invece matura i requisiti a partire **dal 1° gennaio 2019** la decorrenza della pensione si avrà dopo **tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti**.

La pensione quota 100 **non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo** fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti **entro l'entrata in vigore del decreto**, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal 1° agosto 2019**; mentre chi li matura **dal 1° febbraio 2019** consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi **sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi**.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un **preavviso di sei mesi**.

Per il personale del comparto scuola ed AFAM la finestra si apre il **1° settembre** in linea con l'inizio dell'anno scolastico.

Settore di appartenenza	Data raggiungimento requisiti	Finestra
Privato e autonomo	Entro il 31.12.2018	01.04.2019
	Dal 01.01.2019	3 mesi
Pubblico	All'entrata in vigore del Decreto	01.08.2019
	Dal 01.02.2019	6 mesi
Comparto scuola		Sempre a settembre

Sono esclusi da tale facoltà le Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Blocco dell'incremento per la speranza di vita sulla pensione anticipata e decorrenza con finestre trimestrali

Fino al 31 dicembre 2026 bloccati gli incrementi per la speranza di vita del requisito per la pensione anticipata introdotto dalla Riforma Fornero. La misura ha valenza retroattiva, viene meno così l'incremento già decretato e previsto dal primo gennaio 2019 che comportava l'aumento di 5 mesi dei requisiti. Restano pertanto fermi a **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne** gli anni di anzianità contributiva necessari per ottenere la pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Vengono introdotte le **finestre trimestrali** per cui la decorrenza della pensione si ha trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito.

Di fatto, rispetto a quanto previsto a partire dal primo gennaio 2019 il beneficio si riduce a soli 2 mesi. Chi matura i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto consegue il diritto al trattamento pensionistico dal **1° aprile 2019**.

Opzione Donna

Le donne che hanno compiuto **58 anni se lavoratrici dipendenti, 59 anni se autonome** e hanno **35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018** possono continuare ad avvalersi del regime sperimentale "**opzione donna**". Rimane in vigore l'applicazione delle **finestre mobili** di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome e il **ricalcolo contributivo** dell'assegno.